



I Regolamenti Europei REACH e CLP

Il principio d'identificazione sufficiente nell'esenzione parziale dalla registrazione per le sostanze recuperate nel ciclo dei rifiuti.

Raffaello Maria BELLINO, Annamaria PREZIOSA, Gennaro CAPRIUOLO, Fulvio LONGO
(Regione PUGLIA)

Modena, 3 Ottobre 2014

REACH₂₀₁₄

Le ragioni dell'intervento in Puglia



D.Lgs. 152/07

- Art. 208: Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (CdS ex L. 241/90 e s.m.i.)

Nota PATP Regione Puglia 4 aprile 2013, n. 5461

- Necessità per i Dipartimenti di Prevenzione di garantire la partecipazione dell'ACR Puglia nelle CdS per impianti di recupero rifiuti

Regolamento (CE) n. 1907/2006

- Sostanze recuperate sono soggette agli obblighi di registrazione
- Art. 2(7)(d): specifica esenzione parziale nel caso di sostanze da processi di recupero



Innanzitutto, cosa richiede il
REACH agli operatori del
recupero?

REACH₂₀₁₄

Requisiti per l'esenzione parziale dalla registrazione



L'art. 2(7)(d) del Regolamento REACH prevede l'esenzione parziale dalla registrazione per sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli, nei casi in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) la sostanza risultante dal processo di recupero sia la **stessa sostanza registrata** ai sensi del Titolo II;
- 2) le **informazioni** prescritte dagli artt. 31 e 32 del Regolamento in merito alla sostanza registrata a norma del Titolo II sono **disponibili** nello stabilimento che effettua il recupero.

Con quale livello di dettaglio il fabbricante deve documentare il rispetto della norma regolamentare?



- La norma appare generale (forse un po' evasiva in tal senso)
- Il problema nasce dalla Linea Guida ECHA sui rifiuti e sostanze recuperate, che risulta indubbiamente evasiva



“È importante notare che la presente guida non specifica il livello di dettaglio necessario per i diversi tipi di flussi di recupero. L’appendice 1 alla presente guida, tuttavia, illustra, con l’aiuto di vari esempi selezionati, gli obblighi generali cui un operatore che effettua il recupero deve adempiere per beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH”)

Linea Guida ECHA, pp. 2-3

REACH₂₀₁₄

Ma non solo, i dubbi aumentano sulle impurezze...



“Anche se le impurezze non devono essere registrate separatamente, esse devono essere: identificate nella misura necessaria e assegnate alla sostanza o alle sostanze recuperate allo scopo di facilitare il confronto con un'altra sostanza già registrata o con altre sostanze già registrate; e identificate e valutate nella misura necessaria per stabilire il profilo di pericolo nonché la classificazione e l'etichettatura della sostanza in quanto tale o contenuta in una miscela in cui esse sono presenti”.

Linea Guida ECHA, p. 10

Iter procedurale atteso dagli operatori del recupero




1. Studio del materiale ai fini dell'identificazione della sostanza recuperata
2. Dimostrazione della “somiglianza” con una sostanza già registrata
3. Accertamento dello stato di registrazione della sostanza
4. Disponibilità delle informazioni
5. Rilevanza ed adeguatezza delle informazioni per gli utilizzatori a valle della sostanza recuperata



Ma se bisogna dimostrare costantemente che la sostanza recuperata è identica ad una data sostanza registrata, il processo di recupero non rischia di costare un po' troppo?



Identità puntuale



REACH₂₀₁₄

Due approcci

- *Identità puntuale*: ogni volta che si recupera “qualcosa”, bisogna dimostrarne analiticamente l'identità con una sostanza registrata (identità ancorata al solo riscontro analitico)
- *Identità sufficiente*: ogni volta che si recupera qualcosa, bisogna dimostrare di controllare il processo che la genera (identità ancorata al processo)






Identità sufficiente

Fase di studio del processo

Fase di monitoraggio del processo



REACH2014

Principio di identificazione sufficiente



“Può non essere sempre possibile produrre tali dati analitici per ciascuna sostanza recuperata, a causa dell’input variabile della composizione del flusso di rifiuti da cui sono recuperate le sostanze, o a causa del fatto che spesso sono recuperate dai rifiuti sostanze contenute in miscele, e non sostanze in quanto tali. In questo caso, bisogna chiaramente dichiarare e argomentare quali altri dati sono sufficienti a giustificare l’identità della sostanza recuperata o delle sostanze recuperate. Le informazioni specificamente pertinenti per la sostanza recuperata (origine del rifiuto, controllo del materiale di ingresso, se disponibili dati spettrali, fasi di processo che assicurano che determinate impurezze non siano presenti nella sostanza recuperata in quanto tale o contenuta in miscela) devono essere documentate allo scopo di confrontare l’identità della sostanza recuperata con la sostanza originale che era stata registrata a norma del titolo II del REACH.

Linea Guida ECHA 2010, p. 7

Altre informazioni utili possono provenire



- Dall'**analisi chimica** rappresentativa del flusso dei rifiuti e di recupero, rese disponibili anche mediante iniziative di organizzazioni di settore e/o dalla letteratura;
- dalla **comunicazione con i fornitori** di una data sostanza già registrata;
- dalle **classi di qualità delle materie prime secondarie** che contengono spesso limiti per le impurezze e informazioni sulla composizione grezza dei materiali

Alcune note sulla periodicità del monitoraggio



La periodicità del monitoraggio, se non espressamente richiamata dall'operatore del recupero nella progettualità sottoposta all'esame della Conferenza dei Servizi ex L. 241/90 e s.m.i., può costituire specifica prescrizione da parte dell'Autorità competente REACH-CLP!

Conclusioni



- Identità della sostanza rappresenta il punto chiave per risolvere le principali criticità in materia di rifiuti e recupero di sostanze
- Gli indirizzi forniti, anche nella formulazione del principio di identità sufficiente, indubbiamente non esauriscono la complessità della materia trattata, ma possono risultare utili in quanto frutto di una condivisione con i soggetti coinvolti nel corso delle Conferenze dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.
- Si auspica un dibattito più ampio tra i vari *stakeholder*

Un ricordo alle vittime del maltempo nel Gargano...



REACH2014

...e del terremoto in Emilia



REACH2014



Grazie per l'attenzione

REACH2014